

**PROVVEDIMENTO N. 2776 del 18 febbraio 2010**

**Decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica di sindaco ricoperta nelle società Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, ed in particolare l'articolo 76 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività assicurativa, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto;

VISTO il Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, recante la procedura di accesso all'attività assicurativa, ed in particolare gli articoli 4 e 45 del medesimo Regolamento;

VISTE le lettere del 9 ottobre 2009 con le quali la dott.ssa Maria Luisa Mosconi, in qualità rispettivamente di sindaco supplente e di sindaco effettivo, ha comunicato a Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., di trovarsi nella sfera di applicabilità della situazione impeditiva di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997 e all'articolo 45 del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, in quanto ha ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale e di sindaco supplente presso la Helm Finance Sgr S.p.A., società posta in liquidazione coatta amministrativa in data 31 luglio 2009, e di aver presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio del 30 ottobre 2009 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione cautelare formulata dalla dott.ssa Maria Luisa Mosconi, perché proposta avverso una norma regolamentare la cui lesività è condizionata all'adozione dell'atto dichiarativo, nella specie non adottato;

VISTE le lettere del 12 novembre 2009 con le quali Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. hanno comunicato all'Autorità le decisioni assunte il 9 novembre 2009 dai rispettivi Consigli di Amministrazione, e precisamente di non procedere alla pronuncia di decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica, rispettivamente di sindaco supplente e di sindaco effettivo, e di devolvere all'Autorità la questione dell'applicabilità delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, e all'articolo 45 del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10;

VISTE le note del 13 novembre 2009 con le quali l'Autorità ha ribadito a Fondiaria-Sai S.p.A. ed a Milano Assicurazioni S.p.A. gli obblighi stabiliti dall'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto l'ordinamento giuridico non attribuisce all'organo di controllo un potere interpretativo di disposizioni di legge primaria o regolamentari di altri soggetti;

VISTE le note del 23 dicembre 2009 con le quali l'Autorità ha invitato Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. ad accertare la ricorrenza di eventuali cause impeditive

di propri esponenti aziendali, anche tenuto conto del criterio delineato nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione III Ter, del 27 novembre 2009, relativa ad analoga situazione impeditiva per un esponente aziendale di altra impresa assicuratrice, che ha imposto agli organi societari di *"accertare l'effettiva attribuibilità dei fatti che hanno causato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dell'interessato"*;

VISTA la lettera del 1° febbraio 2010 con la quale Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. hanno comunicato all'Autorità che il 27 gennaio 2010 i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno deliberato di non procedere alla pronuncia di decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica, rispettivamente di sindaco supplente e di sindaco effettivo, ritenendo che la citata ordinanza del 27 novembre 2009 abbia efficacia *erga omnes* e che, in conseguenza della sospensione della norma censurata e dell'assenza di altre norme di riferimento, i Consigli di amministrazione siano nella impossibilità *"di operare una valutazione circa la responsabilità di un esponente aziendale rispetto alla crisi di un soggetto terzo, in assenza di alcun criterio orientativo circa tale apprezzamento"*;

CONSIDERATA l'inerzia dei rispettivi Consigli di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A., nella valutazione sostanziale circa l'effettivo coinvolgimento della dott.ssa Maria Luisa Mosconi nelle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, pur a fronte di un preciso obbligo normativo di procedervi in *primis*, obbligo ribadito dall'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sez. III Ter, del 27 novembre 2009;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 76, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, l'Autorità è tenuta a procedere alla declaratoria di decadenza degli esponenti aziendali per difetto iniziale o sopravvenuto dei requisiti, in caso di inerzia dei rispettivi organi amministrativi;

RITENUTO che nella specie, ricorrano i presupposti per la pronuncia, da parte dell'Autorità, di decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica di sindaco supplente e di sindaco effettivo ricoperta nelle società indicate;

### **Dispone**

ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, la dott.ssa Maria Luisa Mosconi è decaduta dalla carica di sindaco supplente ricoperta in Fondiaria-Sai S.p.A. e di sindaco effettivo ricoperta in Milano Assicurazioni S.p.A..

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
Giancarlo Giannini